



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2023

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 28 e 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio l'11 e 12 giugno 2023. Obblighi di pubblicazione *curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale dei candidati (L. n. 3/2019).

Come noto, l'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - in occasione dello svolgimento di competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative nei Comuni fino ai 15.000 abitanti) - contempla specifici obblighi in tema di trasparenza, sia per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, che per il Comune interessato da tali competizioni elettorali.

La citata normativa è stata modificata e integrata ad opera dell'art. 38-bis, comma 7, lett. a) e b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato "*Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni*".

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019, in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Tali obblighi, ai quali sono soggette anche le cd. liste civiche, sono da ritenersi autonomi e distinti rispetto agli ulteriori obblighi di trasparenza di cui sono destinatari gli enti ai quali si riferisce la consultazione elettorale.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge n. 3 del 2019, il Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione (**21 maggio 2023**), deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata «*Elezioni trasparenti*» del proprio sito internet istituzionale e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista. Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del Comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al Comune stesso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Si rammenta, inoltre, alle amministrazioni comunali, che la pubblicazione dei dati in esame sul sito internet istituzionale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

Il Direttore del Servizio
Sergio Loddo

